

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI FORESTALI DI INDIRIZZO TERRITORIALE – P.F.I.T. IN REGIONE CAMPANIA

D.lgs. n. 34/2018, D.M. 28/10/2021, Regolamento regionale n. 3/2017

INDICE

Art. 1 - I Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (P.F.I.T.) - Indicazioni generali	2
Art. 2 - Struttura e contenuti dei P.F.I.T.	3
Art. 3 - Relazione tecnica	3
Art. 4 - Piano indicativo degli interventi gestionali, strutturali e infrastrutturali	8
Art. 5 - Cartografia del P.F.I.T.	9
Art. 6 - Allegati	12
Art. 7 – Affidamento e approvazione dei P.F.I.T.	12
Art. 8 - Soggetti competenti alla redazione dei P.F.I.T.....	13
Art. 9 – Procedura istruttoria per la redazione del P.F.I.T.....	13
Art. 10 - Presentazione - Approvazione - Esecutività del P.F.I.T.	13
Art. 11 - Obblighi del Soggetto affidatario	14
Art. 12 - Obblighi del Soggetto incaricato	14
Art. 13 - Modifiche ed aggiornamento dei P.F.I.T.	15
Art. 14 - Situazioni particolari ed impreviste	15
Art. 15 - Norme transitorie e deroghe	15
Art. 16 - Specifiche per i rilievi e le descrizioni	15
Allegato A - Sintesi del piano indicativo degli interventi gestionali, strutturali e infrastrutturali.....	18
Allegato B - Scheda sintetica di controllo (checklist) per gli elaborati obbligatori	19
Glossario dei termini tecnici e acronimi	21

Art. 1 - I Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (P.F.I.T.) - Indicazioni generali

1. Il P.F.I.T. di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, del Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2021, n. 563765, e dell'art. 7 del Regolamento regionale n. 3/2017 è redatto in conformità alle disposizioni del Programma forestale regionale (in Campania denominato Piano Forestale Generale) di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ed è finalizzato all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e all'organizzazione delle attività necessarie alla loro tutela, assicurando la gestione forestale sostenibile, nonché a favorire il coordinamento dei Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti, di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
2. Il P.F.I.T. ha lo scopo di fornire indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali di proprietà pubblica, privata e collettiva e definisce i propri obiettivi e le proprie finalità in attuazione della politica forestale regionale, compatibilmente e in correlazione con gli altri strumenti pianificatori presenti, sia ambientali sia paesaggistici, permettendo di evidenziare e valorizzare le vocazioni di ambiti territoriali relativamente omogenei. La Regione Campania assicura il coinvolgimento degli Enti e dei portatori di interessi locali nella predisposizione dei P.F.I.T. secondo quanto disposto all'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il P.F.I.T. recepisce e integra in modo coordinato e attua in termini tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni, vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e ambientale vigenti, in conformità ai:
 - a) Piani paesaggistici regionali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) Piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, compresi gli omonimi piani antincendi boschivi per le aree protette di cui all'art. 8 della medesima legge;
 - c) Piani e altri strumenti di gestione delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 - d) Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e nel rispetto degli obiettivi e misure di conservazione delle ZSC e ZPS;
 - e) Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (P.S.A.I.) redatti ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - f) Piani di gestione distrettuali e di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «*Norme in materia ambientale*» di attuazione della direttiva quadro acque 2000/60/CE;
 - g) Piani per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante «*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*»;
 - h) Piani di gestione dei siti posti sotto la tutela dell'Unesco ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77 «*Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale*».
4. I P.F.I.T. di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, del Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2021, n. 563765, e dell'art. 7 del Regolamento regionale n. 3/2017 sono:
 - a) predisposti nell'ambito di comprensori territoriali, anche interprovinciali, omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, sociali, economico-produttive o amministrative,

individuati dal Piano Forestale Generale (P.F.G.). Nelle more dell'approvazione del P.F.G. per i P.F.I.T. a carattere dimostrativo/sperimentale l'individuazione dei comprensori omogenei sarà eseguita dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Ove possibile, i limiti geografici dei comprensori omogenei seguono i confini amministrativi dei Comuni interessati;

- b) redatti in conformità agli strumenti di pianificazione regionali, in particolare, al Piano Forestale Generale e al Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (D.E.P.F.) e favoriscono il coordinamento dei Piani di Gestione Forestale (P.G.F.) e degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del D.lgs. n. 34/2018 e agli articoli 84 e 84.bis del Regolamento regionale n. 3/2017;
 - c) redatti, in sede di prima elaborazione (P.F.I.T. ex novo), in conformità ai Piani di Gestione Forestale vigenti nel territorio omogeneo oggetto di pianificazione;
5. I P.F.I.T. costituiscono strumenti di:
- a) analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato;
 - b) raccordo tra la pianificazione forestale generale e la pianificazione territoriale di dettaglio;
 - c) supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi;
 - d) individuazione delle attività selvicolturali da svolgere.
6. I P.F.I.T. contribuiscono a garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti, o rafforzati, a lungo termine nel rispetto della direttiva (UE) 2018/2001 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione del 13 dicembre 2022;
7. I P.F.I.T. sono assoggettati alla disciplina di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dall'art. 6 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.
8. Il P.F.I.T. ha una durata decennale e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano ma, in ogni caso, non oltre dieci anni dal termine della sua vigenza.
9. La Regione Campania in deroga alle disposizioni del Piano Forestale Generale può prevedere la redazione di P.F.I.T. a carattere dimostrativo/sperimentale.
10. In caso di contrasto tra la pianificazione dei P.F.I.T. e quella di dettaglio dei P.G.F. prevale quella di maggiore dettaglio dei Piani di Gestione Forestale.
11. Il Piano di Forestazione di cui all'articolo 10, comma 5, della L. R. n. 11/1996 è equiparato al Piano Forestale di Indirizzo Territoriale.

Art. 2 - Struttura e contenuti dei P.F.I.T.

Il P.F.I.T. è costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica;
- b) cartografia;
- c) allegati.

Art. 3 - Relazione tecnica

1. Nella relazione tecnica viene descritto l'ambiente in cui si opera, con particolare riferimento ai beni silvo-pastorali, alle loro caratteristiche, attitudini e problematiche e sono indicati gli obiettivi della

conduzione tecnica forestale e pascoliva, definite le linee di applicazione, nonché le operazioni dettagliate da compiere per il conseguimento degli obiettivi.

2. La relazione tecnica si compone di due parti distinte:

- a) la parte generale - *Inquadramento dell'ambiente e del territorio*;
- b) la parte speciale - *Obiettivi e orientamenti gestionali*.

3. La **PARTE GENERALE** – “*Inquadramento dell'ambiente e del territorio*” - si compone di:

- a) **introduzione** – aspetti normativi e rapporto con altri strumenti di pianificazione – scopi - metodologia;
- b) **ubicazione, estensione territoriale, confini, inquadramento geografico, orografico ed idrografico**;
- c) **inquadramento geo-pedologico, climatico e fitoclimatico, della flora e della fauna**;
- d) **analisi socio-economica**:
 - analisi demografica ;
 - attività produttive;
 - la filiera bosco-legno ;
 - la filiera pastorale;
 - pianificazioni presenti e passate;
 - forme associative di gestione silvo-pastorale;
 - sintesi delle tendenze socio-economiche;
- e) **inquadramento dell'ambiente naturale**:
 - habitat di interesse comunitario;
 - altri habitat di interesse conservazionistico;
 - specie di interesse conservazionistico;
- f) **aspetti faunistici e venatori**;
- g) **aree tutelate**:
 - Parchi e Riserve naturali;
 - Zone Speciale di conservazione (ZSC) - Siti di importanza comunitaria (SIC);
 - Zone di protezione speciale (ZPS);
- h) **alberi monumentali, boschi vetusti, boschi monumentali e boschi di interesse storico**;
- i) **popolamenti iscritti nel Registro regionale per la raccolta di materiale di base (boschi da seme)**;
- j) **rete ecologica**;
- k) **problemi fitosanitari ed emergenze**:
 - incendi boschivi;
 - danni meteorici e da cambiamento climatico;
 - danni parassitari;
 - interazioni da ungulati selvatici e domestici;
 - specie esotiche invasive;

l) **descrizione dei boschi:**

1) struttura verticale (strati);

- strato arboreo;
- strato arbustivo;
- sottobosco;

2) suolo forestale;

3) composizione botanica (Flora);

- tipologia di piante: caducifoglie (indicare le specie) o sempreverdi (indicare le specie).
- specie dominanti;

4) elementi biologici (Fauna);

5) elementi ambientali e abiotici:

- altitudine;
- grado di illuminazione;
- clima e umidità;

6) caratteristiche fisiche e antropiche:

- estensione e densità: superficie coperta e compattezza degli alberi;
- stato di conservazione: presenza di alberi monumentali, segni ed effetti dell'intervento umano (gestione selvicolturale, sentieri, ecc.);

m) **descrizione delle categorie forestali** [classificazione dei boschi in base alla specie arborea dominante (almeno il 50% della copertura), distinguendo principalmente tra aghifoglie (conifere) e latifoglie];

n) **descrizione delle aree d'interesse pastorale** con indicazione:

- delle aree destinate alla pratica del pascolo e la produzione foraggera;
- dei capi monticati (tipologia e numero);
- dei fabbricati e delle strutture;
- dei prodotti e loro commercializzazione;

4. La **PARTE SPECIALE** – “*Obiettivi e orientamenti gestionali*” - si compone dei seguenti elementi:

a) **vincoli** gravanti sui beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione:

- idrogeologico;
- Autorità di Bacino;
- Bellezze naturali;
- Piani Territoriali Paesaggistici;
- Rete Natura 2000;
- Aree protette;
- Incendi ed aree vincolate;
- Usi Civici;
- altro (specificare);

b) **statistica e consistenza:**

- delle superfici interessate;
 - della viabilità forestale e silvo-pastorale (individuazione e classificazione, reportistica);
- c) **ripartizione delle superfici silvo-pastorali** ricadenti all'interno del territorio oggetto del piano in aree omogenee per destinazione d'uso con specifico riferimento:
- alle superfici con destinazione d'uso a bosco o assimilate a bosco (come definite dall'articolo 14 della L.R. n. 11/1996 e degli articoli 18 e 19 del Regolamento regionale n. 3/2017)
 - alle aree pascolive (come definite dall'articolo 126 del Regolamento regionale n. 3/2017);
- d) **descrizione e individuazione dei complessi silvo-pastorali** oggetto di pianificazione con indicazione:
- delle aree colturalmente omogenee per categoria forestale e tipo colturale, sulla base della classificazione dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio;
 - per i complessi boscati, delle specie, categoria forestale e tipo colturale, delle forme di governo, delle tipologie strutturali;
 - delle aree pascolabili (pascoli propriamente detti e boschi da pascolo) – *comprensori di pascolo* - come definite dagli articoli 100, 126 e 127 del Regolamento regionale n. 3/2017 e delle specie;
 - delle aree classificate “bosco” ai sensi del D.lgs. n. 34/2018 e quelle di cui alla L.R. n. 11/1996 e del Regolamento regionale n. 3/2017;
 - delle aree potenzialmente utilizzabili per la creazione di nuovi boschi, anche al fine di creare o potenziare i corridoi ecologici;
 - delle aree potenzialmente utilizzabili ai fini del recupero di attività agricole abbandonate che al momento dell'abbandono non erano classificabili come bosco secondo la definizione della L.R. n. 11/1996, del Regolamento regionale n. 3/2017 e del Decreto ministeriale del 12/8/2021 prot. interno 365201. In tale ambito i P.F.I.T. in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione:
 - ✓ delimitano le aree dove la trasformazione può essere autorizzata;
 - ✓ definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco;
 - ✓ individuano le aree prioritarie dove eseguire le opere e gli interventi compensativi per le compensazioni alla trasformazione dei boschi. Tra queste le aree da sottoporre a rimboschimenti compensativi;
 - dei boschi da seme e degli alberi monumentali, dei boschi vetusti e dei boschi monumentali;
 - delle aree di conservazione e sviluppo della tartuficoltura;
 - individuazione delle aree percorse da incendi;
- e) **individuazione degli indirizzi di gestione e delle priorità per la tutela, gestione e valorizzazione del territorio** sottoposto a pianificazione, specificando:
- le forme di governo e di trattamento (*Modelli selvicolturali*) più idonei alla tutela e alla valorizzazione dei complessi silvo-pastorale oggetto di pianificazione distinti per specie, forme di governo e tipologie strutturali, in particolare per la funzione di protezione diretta e gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, nonché allo sviluppo delle filiere forestali locali;
 - l'indirizzi generali di gestione delle aree espressi in termini di funzioni prevalenti al fine di promuovere la multifunzionalità del patrimonio; le principali funzioni prevalenti sono (Regolamento regionale n. 3/2017):

- ✓ protettiva diretta, come definita all'art. 3, comma 2, lettera r) del D.lgs. n. 34/2018 ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;
 - ✓ naturalistica, per la conservazione della biodiversità e la tutela e valorizzazione del paesaggio;
 - ✓ produttiva;
 - ✓ destinazione multifunzionale;
 - ✓ boschi in libera evoluzione;
 - ✓ sociale e culturale, ovvero con finalità turistico-ricreative, artistiche, terapeutiche, scientifiche, didattiche, educative;
- gli indirizzi generali di gestione delle aree pascolabili (pascoli propriamente detti e boschi da pascolo) – *comprensori di pascolo* - di cui agli articoli 100, 126 e 127 del Regolamento regionale n. 3/2017):
 - ✓ destinazione protettiva diretta (come sopra);
 - ✓ destinazione sociale e culturale (come sopra);;
 - ✓ boschi in libera evoluzione;
 - ✓ destinazione naturalistica (come sopra);
 - ✓ destinazione produttiva;
 - ✓ destinazione multifunzionale;
 - ✓ altre funzioni;
- f) **individuazione degli indirizzi di gestione** al fine del rispetto della direttiva (UE) 2018/2001 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione del 13 dicembre 2022 ed in particolare dei criteri LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry);
- g) **filiera foresta legno:**
- indicazioni sugli operatori forestali (imprese forestali iscritte all'albo regionale delle imprese forestali e quelle iscritte solo alla CCIAA), sulle aziende di trasformazione e sugli utilizzatori finali;
 - indicazione sul grado di integrazione o segmentazione della filiera legno (operatori forestali, aziende di trasformazione, utilizzatori finali) e del mercato dei prodotti silvo-pastorali. Relativamente agli usi energetici del legno, descrivere i consumi locali a livello di centrali presenti e fornire stime sui consumi familiari di legna da ardere, nonché sulla destinazione degli assortimenti per usi energetici;
- h) **misure generali di tutela:**
- della biodiversità per le superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o in altre aree di tutela naturalistica regionale e nazionale. Inoltre, il Piano può contenere, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Direttiva 92/43/CEE, le misure di conservazione da adottare nel periodo di validità dei PFIT;
 - paesaggistica con indicazione della specifica normativa e prescrizioni d'uso contenute nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del D.lgs. n. 42/2004, e nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;
 - delle aree sensibili e misure di tutela idrogeologica che hanno caratteri morfologici critici, quali crinali molto accentuati, zone di forra e versanti con pendenze molte elevate;

- delle aree sensibili, misure di gestione dei rischi naturali e di adattamento ai cambiamenti climatici da adottare nel periodo di validità del P.F.I.T., in coerenza con gli strumenti territoriali vigenti per la prevenzione e la mitigazione dei rischi naturali (per es. incendi boschivi, tempeste, frane, dissesto, valanghe ed alluvioni, ecc.) e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- i) **protezione da disturbi naturali.** Si compone dei seguenti elementi:
- piano indicativo di prevenzione dagli incendi;
 - linee di indirizzo di protezione da emergenze climatiche:
 - ✓ disturbi da eventi intensi;
 - ✓ fenomeni di deperimento;
- j) **piano indicativo degli interventi gestionali, strutturali e infrastrutturali**, come indicato nel successivo articolo 4;
- k) **le aree potenzialmente utilizzabili per la creazione di nuovi boschi**, anche al fine di creare o potenziare i corridoi ecologici;
- l) **analisi dei problemi e obiettivi:**
- analisi dei problemi;
 - analisi degli obiettivi.

Art. 4 - Piano indicativo degli interventi gestionali, strutturali e infrastrutturali

- 1 Il P.F.I.T. deve contenere il piano indicativo degli interventi gestionali, strutturali e infrastrutturali (*programma prioritario degli interventi di cui all'articolo 2 della L. R. n. 11/1996 e dell'articolo 2 del presente Regolamento regionale n. 3/2017*), con il quale verranno individuati e pianificati, in linea generale, gli interventi e le azioni di:
- a) miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione *ex novo* di opere per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi (vasche, piccoli invasi, viali/fasce spartifuoco, ricoveri per stazioni radio ricetrasmittenti, viabilità, piste di servizio, ecc.);
 - b) azioni di prevenzione degli incendi boschivi di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 75, nonché di riduzione della biomassa (spalcatore, pascolo, decespugliamento, ecc.) e uso di tecnologia innovativa (videosorveglianza, ecc.);
 - c) miglioramento, recupero e risanamento dei pascoli (opere di captazione ed adduzione di acqua, case appoggio per il personale di guardiania, recinzioni fisse e mobili, locali per la lavorazione del latte, trasemine, concimazioni, fuoco prescritto, ecc.);
 - d) miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione *ex novo* di opere di sistemazione idraulico-forestale (briglie, difese spondali, canalizzazione di alvei, graticciate e viminate, canali di scolo, drenaggi, fossi di guardia, ecc.);
 - e) adeguamento e manutenzione della viabilità forestale e silvo-pastorale esistente. Rientrano in questa azione la valorizzazione (ai fini socioculturali, ricreativi e turistici) dei percorsi pedonali tabellati, delle aree di sosta e di ristoro, dei rifugi per escursioni, dei ricoveri ed attrezzature per l'esercizio degli sport equestri, dei percorsi natura, dei percorsi per trekking e mountain bike, degli impianti sciistici, ecc.);
 - f) rimboschimento e imboschimento *ex novo* con specie autoctone, nonché cure colturali a quelli già esistenti;

- g) ricostituzioni boschive di aree degradate e di quelle danneggiate o distrutte dagli incendi e naturalizzazione di complessi forestali con specie autoctone;
 - h) valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio nonché misure a tutela della biodiversità per le superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o in altre aree di tutela naturalistica regionale e nazionale e delle azioni di tutela della biodiversità di cui all'articolo 79, comma 11.bis del Regolamento regionale n. 3/2017. Inoltre, il P.F.I.T. può contenere, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della direttiva 92/43/CEE, le misure di conservazione da adottare nel corso del suo periodo di validità;
 - i) tutela della fauna selvatica (recupero o costruzione ex novo di abbeveratoi, punti di alimentazione, ricoveri, ecc.);
 - j) tutela, miglioramento e valorizzazione delle tartufaie naturali o controllate;
 - k) tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica;
 - l) tutela, miglioramento e valorizzazione dei materiali di base (boschi da seme, aree di raccolta, ecc.);
 - m) interventi di fuoco prescritto di cui alla L. R. n. 20/2016 ai fini di prevenzione degli incendi boschivi e per la gestione e conservazione dei diversi ecosistemi.
- 2 Il piano indicativo degli interventi gestionali, strutturali e infrastrutturali:
- a) è finalizzato alla conservazione e valorizzazione multifunzionale del patrimonio forestale, alla prevenzione dei rischi, al recupero dei boschi degradati ed alla gestione dei boschi di neoformazione;
 - b) è attuato, mediante l'elaborazione di progetti esecutivi annuali, già denominati perizie dall'articolo 6, comma 2, della L. R. n. 11/1996, elaborati e approvati dagli Enti Delegati.
- 3 Il piano indicativo degli interventi gestionali, strutturali e infrastrutturali, deve illustrare gli interventi da realizzare nel decennio di validità del P.F.I.T. rientranti nel perimetro dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione o che sono direttamente e funzionalmente connessi a questi, se posti immediatamente al di fuori di detto perimetro. Per ogni intervento devono essere descritte le modalità di esecuzione e le opere da realizzare.
- 4 La sintesi del piano indicativo degli interventi strutturali e infrastrutturali deve essere illustrata anche nelle schede di intervento di cui all'**Allegato A** con indicazione:
- a) della tipologia degli interventi;
 - b) degli obiettivi;
 - c) degli indicatori fisici;
 - d) dell'area interessata (comunale o intercomunale);
 - e) del cronoprogramma previsto per la realizzazione di ciascun intervento e di ciascuna annualità compresa nel P.F.I.T.;
 - f) del riferimento che leghi gli interventi programmati dal P.F.I.T. ed i loro obiettivi alle rispettive azioni ed obiettivi previsti dal Piano Forestale Generale (P.F.G.), dai vigenti Piani di Gestione Forestale (P.G.F.) e dal Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (D.E.P.F.).

Art. 5 - Cartografia del P.F.I.T.

- 1 La cartografia di cui si compone il P.F.I.T. deve essere in formato digitale, georiferita e sovrapponibile, con strati informativi su allestimento cartografico regionale di riferimento, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e secondo le norme tecniche per la costruzione degli elaborati cartografici tecnico-scientifici di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto

interministeriale 28 ottobre 2021, n. 563765, approvate con Decreto Ministeriale del 9/2/2023, n. 64807.

2 La cartografia di cui si compone il P.F.I.T., da elaborare in conformità ai punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.8 delle Norme tecniche approvate con Decreto Ministeriale del 9/2/2023, n. 64807, è la seguente:

a) **carta di destinazione d'uso del suolo**, con valore ricognitivo, che individui distintamente:

- le aree classificate ai sensi:

- ✓ dell' **articolo 3** [comma 2, lettere g), h), i), l), m), r), s.bis) e comma 3] del D.lgs. n. 34/2018;

- ✓ dell' **articolo 4** [comma 1, lettera a), b), c) d)] del D.lgs. n. 34/2018;

- ✓ dell' **articolo 5** del D.lgs. n. 34/2018;

- ✓ le aree classificate come bosco ai sensi dalla normativa regionale vigente.

La classificazione tematica per le aree non boscate è quella del **secondo** livello del sistema «*Corine Land Cover*»;

- le aree potenzialmente oggetto di ripristino culturale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), e di ripristino delle attività agricole e pastorali di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34;

- le aree classificate ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 34/2018 e le aree classificate come bosco ai sensi dalla normativa regionale vigente che possono essere oggetto di trasformazione ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017 e del Decreto ministeriale del 12/8/2021 prot. interno 365201;

b) **carta dei vincoli** gravanti sul territorio oggetto del P.F.I.T., con valore ricognitivo, comprendente:

- il vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del Regio Decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267, e il vincolo per altri scopi di cui all'art. 17 del medesimo Regio Decreto;

- il vincolo di bene culturale e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- il vincolo ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 con relativa zonazione delle aree protette;

- la zonazione delle aree della Rete Natura 2000 con relativi habitat di interesse comunitario, ove individuati;

- le aree a rischio idraulico e idrogeologico o di tutela delle acque;

c) **carta delle proprietà forestali e silvo-pastorali** pubbliche e collettive;

d) **carta degli usi civici** di cui all'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, relativi “*ai terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente*”;

e) **carta delle aree boschive culturalmente omogenee**, riportando per ognuna il principale indirizzo di gestione;

f) **carta della viabilità forestale e silvo-pastorale esistente e programmata**, classificata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di attuazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 34/2018;

g) **carta degli interventi strutturali e infrastrutturali**, riportandone per ognuno la localizzazione in mappa, con particolare attenzione alla viabilità forestale e silvo-pastorale esistente e programmata;

h) **carta ricognitiva degli eventuali boschi vetusti e monumentali** presenti nell'area (ai sensi della legge del 14 gennaio 2013, n. 10 e del D.lgs. n. 34/2018), **dei boschi da seme** (iscritti al registro

regionale dei materiali di base ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386) **nonché alberi monumentali** (tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

- i) **carta dei boschi di protezione diretta**, come definita all'art. 3, comma 2, lettera r) del D.lgs. n. 34/2018, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;
 - j) **carta di inquadramento territoriale e temporale**. Questo elaborato è uno strato informativo costituito da un poligono che individua l'ambito territoriale oggetto del P.F.I.T. Deve essere elaborato in conformità al punto 2.1 delle Norme tecniche approvate con Decreto Ministeriale del 9/2/2023, n. 64807.
- 3 Gli strati informativi di tipo vettoriale sono realizzati in formato ESRI *shapefile*.
- 4 I medesimi tematismi cartografici devono avere un'identica rappresentazione grafica definita dalle seguenti caratteristiche:
- a) i limiti/confini dovranno essere di colore nero, chiaramente individuati ed evidenti;
 - b) il numero che contraddistingue ciascuna particella deve essere riportato in tinta nera;
 - c) la colorazione dei medesimi deve essere tenue e tale da consentire la lettura contestuale della base cartografica;
 - d) la viabilità forestale e silvo-pastorale essere riportate in tinta rossa;
 - e) i boschi d'alto fusto ed i cedui in conversione devono essere indicati con varie tonalità di verde;
 - f) i cedui semplici, semplice matricinati, composti devono essere indicati con varie tonalità di azzurro;
 - g) i rimboschimenti devono essere indicati in tinta blu;
 - h) *le radure*, i pascoli e gli incolti devono essere riportati in tinta gialla;
 - i) i terreni agrari, interclusi e altro, devono essere riportati in tinta marrone chiaro.
- 5 I file definitivi devono essere topograficamente corretti, ovvero non devono presentare nodi doppi, micropoligoni, sovrapposizioni di poligoni o microaree vuote.
- 6 La cartografia dei P.F.I.T. deve essere elaborata in scala 1:10.000;
- 7 La base cartografica da utilizzare per le elaborazioni cartografiche è, ai sensi della L. R. n. 16/2004 e della D.G.R. n. 1239/2007, la Carta Tecnica Regionale – CTR - in scala 1:5000 della Regione Campania.
- 8 Gli elaborati cartografici saranno realizzati, o acquisiti, nel rispetto della direttiva europea INSPIRE (2007/2/CE), a una scala nominale che permette almeno di rappresentare l'unità minima cartografabile rispondente alla definizione di bosco e di non bosco di cui agli articoli 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in formato vettoriale.
- 9 La cartografia dovrà essere trasmessa in formato vettoriale e i relativi tematismi in formato ESRI *shapefile*, georiferiti adottano il sistema di riferimento ETRS1989, realizzazione ETRF2000 in coordinate geografiche (EPSG 6706), secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 Novembre 2011.
- 10 La denominazione da assegnare al file di ciascun strato informativo deve rispettare quanto indicato al punto 6 delle Norme tecniche approvate con Decreto Ministeriale del 9/2/2023, n. 64807.
- 11 Nel caso di discordanza tra la superficie oggetto del P.F.I.T. rilevata tramite analisi GIS e quella risultante dai dati catastali verrà utilizzata, ai fini della pianificazione, quella fornita dal GIS.

Art. 6 - Allegati

5. Gli allegati sono costituiti da:

- a) **dichiarazione di asseverazione del Soggetto incaricato** (da allegare alla presentazione del P.F.I.T. nella sua veste definitiva) della redazione del P.F.I.T. in cui si attesta;
- l'avvenuta misurazione, rilevazione e classificazione delle aree con strumenti di precisione e che quanto riportato nel Piano corrisponde allo stato dei luoghi.
 - nel caso del P.F.I.T. ex novo, che lo stesso è stato redatto in conformità ai Piani di Gestione Forestale vigenti (o in regime di proroga, limitatamente al Piano dei miglioramenti, ai sensi dell'art. 1, comma 111, L.R. 6 maggio 2013, n. 5) e che gli interventi programmati (tutti o in parte) interessano le aree oggetto del P.G.F.;
 - nel caso del P.F.I.T. in revisione, che gli interventi programmati (tutti o in parte) nel P.F.I.T. non rientrano oppure che rientrano nelle aree oggetto di P.G.F. vigenti (o in regime di proroga, limitatamente al Piano dei miglioramenti, ai sensi dell'art. 1, comma 111, L. R. 6 maggio 2013, n. 5);
 - oppure, che gli interventi programmati (tutti o in parte) non rientrano fra quelli di pertinenza del P.G.F. (ad esempio, interventi di prevenzione lungo la viabilità provinciale, ecc.);
- b) **pareri, nulla osta ed autorizzazioni** degli Enti territorialmente competenti:
- parere dell'Autorità di Bacino competente di conformità del P.F.I.T. alla pianificazione di bacino vigente.
 - nulla osta dell'Ente gestore dell'Area Protetta, ai sensi della L. R. n. 33/93 ed alla Legge n. 394/1991;
 - Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dall'art. 6 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.
 - parere di Valutazione d'Incidenza (V.Inc.A.), nel caso in cui i beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione rientrino, anche in parte, nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000;
 - parere del Soprintendente all'archeologia, belle arti e paesaggio, qualora il P.F.I.T. comprenda la previsione di interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali di cui all'articolo 9 del D.lgs. n. 34/2018 e per i beni silvo-pastorali tutelati ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 42/200. In tal caso, questi interventi beneficiano delle misure di semplificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
 - eventuali altri pareri e/o autorizzazioni.

6. Gli elaborati obbligatori del P.F.I.T. sono indicati nella Scheda sintetica di controllo (*checklist*) di cui all'**Allegato B**.

Art. 7 – Affidamento e approvazione dei P.F.I.T.

1. Il Soggetto competente all'affidamento dell'incarico di redazione dei P.F.I.T. è la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Soggetto affidatario).
2. La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ove ricorrono le condizioni di Legge:
 - può affidare l'incarico di redazione dei P.F.I.T. a seguito di procedura di evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito Bando redatto a cura della stessa Direzione Generale. A detto Bando

possono partecipare sia i Soggetti pubblici o a funzione pubblica che i Soggetti privati, entrambi di comprovata competenza e professionalità;

- può avvalersi di Soggetti pubblici o a funzione pubblica di comprovata competenza e professionalità, i quali provvederanno ad espletare tutte le consequenziali attività per la redazione dei P.F.I.T.

3. I P.F.I.T. sono approvati in via definitiva con decreto della Struttura Regionale Centrale competente in ambito di materie forestali (U.O.S. 207.03.02 Ambiente e Clima) e sono pubblicati sul sito internet della Regione Campania dedicato alle Foreste.

Art. 8 - Soggetti competenti alla redazione dei P.F.I.T.

1. Il P.F.I.T., ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 34/2018, deve essere materialmente redatto da soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

Art. 9 – Procedura istruttoria per la redazione del P.F.I.T.

1 La competenza sull'istruttoria dei P.F.I.T. è in capo alla U.O.S. 207.03.02 Ambiente e Clima (Struttura Regionale Centrale competente in ambito di materie forestali) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la quale, oltre alle funzioni di indirizzo e di coordinamento, effettua l'istruttoria sugli elaborati prodotti e gli accertamenti di campo, a campione o puntuali, per la verifica della rispondenza tra i contenuti del P.F.I.T. e le reali situazioni in loco.

2 La U.O.S. 207.03.02 Ambiente e Clima successivamente all'affidamento dell'incarico di redazione del P.F.I.T., previa sottoscrizione di convenzione/contratto, e al provvedimento di concessione del finanziamento ed eseguita l'istruttoria sulla documentazione prodotta, trasmette al Soggetto incaricato l'autorizzazione all'avvio dei lavori.

3 Con l'autorizzazione all'avvio dei lavori si stabilisce la data entro la quale il Soggetto incaricato deve presentare alla Struttura Regionale Centrale competente la prima stesura ("*bozza*") del P.F.I.T. Detto termine viene stabilito in conformità alla tempistica indicata nel provvedimento di concessione del finanziamento.

4 Nel caso in cui la *bozza* del P.F.I.T., con i relativi allegati, non venga trasmessa entro la data stabilita ed in assenza di richieste di proroga nei successivi 90 giorni si procederà d'Ufficio alla conclusione, con esito sfavorevole, del procedimento istruttorio.

5 La Struttura Regionale Centrale competente in ambito di materie forestali può concedere, su motivata richiesta, una sola proroga, di massimi mesi sei. Trascorso tale termine senza che il P.F.I.T. sia stato presentato, la U.O.S. 207.03.02 Ambiente e Clima provvede alla sospensione del procedimento, comunicandolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed informando che la mancata trasmissione della *bozza* del P.F.I.T., con i relativi allegati, nei successivi giorni 30, comporta la conclusione, con esito sfavorevole, del procedimento istruttorio. Detta proroga deve tenere conto di quanto indicato nel provvedimento di concessione del finanziamento.

Art. 10 - Presentazione - Approvazione - Esecutività del P.F.I.T.

1 Il P.F.I.T. deve essere presentato alla Struttura Regionale Centrale competente in ambito di materie forestali (U.O.S. 207.03.02 Ambiente e Clima), in prima stesura ("*bozza*"), in formato .pdf, entro il termine fissato nell'autorizzazione all'avvio dei lavori.

- 2 La U.O.S. 207.03.02 Ambiente e Clima, entro 90 giorni, provvede ad accertare, mediante istruttoria d'Ufficio ed accertamenti di campo, a campione o puntuali, che vi sia corrispondenza tra quanto indicato nell'elaborato del P.F.I.T. e quanto presente in campo e che via conformità con gli altri Piani territoriali e disposizioni normative vigenti.
- 3 All'esito delle evidenze emerse dall'esame della documentazione prodotta e dagli accertamenti sul campo, la su citata Struttura Regionale Centrale competente può prescrivere che al P.F.I.T. vengano apportate rettifiche ed integrazioni, che dovranno essere recepite dal Soggetto incaricato.
- 4 Preso atto dell'esecuzione delle prescritte rettifiche ed integrazioni o in caso di esito positivo degli accertamenti la su citata Struttura Regionale Centrale competente approva in *Minuta* il P.F.I.T. e autorizza il Soggetto incaricato ad acquisire i pareri e i *nulla osta* degli altri Enti territorialmente competenti. Con l'approvazione in minuta viene attestata la conformità alle disposizioni del Decreto Interministeriale del 28/10/2021, n. 563765, e al Regolamento regionale n. 3/2017.
- 5 La Struttura Regionale Centrale competente in ambito di materie forestali (U.O.S. 207.03.02 Ambiente e Clima), acquisiti i pareri e nulla osta degli altri Enti territorialmente competenti, dispone che le eventuali osservazioni vengano recepite nell'elaborato del P.F.I.T. ed autorizza il Soggetto incaricato, a provvedere alla stesura del Piano, nella sua veste definitiva entro il termine di 90 giorni. Al termine di tale periodo, in assenza di trasmissione del P.F.I.T. con i relativi allegati, il procedimento istruttorio verrà sospeso, dandone comunicazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. In assenza della trasmissione, nei successivi giorni 30, del P.F.I.T. nella versione definitiva, si procede alla conclusione del procedimento istruttorio. In tal caso, saranno attivati i provvedimenti consequenziali per la revoca del finanziamento concesso e per il recupero delle somme erogate.
- 6 Il Soggetto incaricato, nel trasmettere il P.F.I.T. nella sua veste definitiva deve inviare:
 - a) una copia cartacea del P.F.I.T. con i relativi allegati;
 - b) il file del P.F.I.T., con gli allegati e gli elaborati cartografici, in formato *.pdf*, munito di firma digitale del Soggetto incaricato;
 - c) i tematismi cartografici in formato ESRI *shapefile*;
 - d) la rendicontazione finale delle spese sostenute, con indicazione delle eventuali economie realizzate.
- 7 Il P.F.I.T., redatto in veste definitiva, trasmesso come indicato nel precedente comma 6, è approvato dalla Struttura Regionale Centrale competente in ambito di materie forestali (U.O.S. 207.03.02 Ambiente e Clima), con proprio Decreto dirigenziale.
- 8 La U.O.S. 207.03.02 Ambiente e Clima, ai sensi e per gli effetti del disposto del comma 3, dell'articolo 39, del D.lgs. n. 33/2013 provvede alla pubblicazione del P.F.I.T. approvato sul sito web istituzionale dedicato alle foreste.

Art. 11 - Obblighi del Soggetto affidatario

- 1 Il Soggetto affidatario è tenuto a corrispondere al Soggetto incaricato le somme spettanti secondo le modalità contenute nel provvedimento di concessione del finanziamento o nell'accordo sottoscritto.
- 2 Il Soggetto affidatario deve assicurarsi che la redazione materiale del P.F.I.T. ai sensi del dell'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 34/2018, sia affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

Art. 12 - Obblighi del Soggetto incaricato

1. Il Soggetto incaricato è tenuto a redigere il P.F.I.T. in conformità delle direttive generali e particolari contenute nelle presenti linee guida e a osservare le eventuali prescrizioni che la Struttura Regionale

Centrale competente in ambito di materie forestali (U.O.S. 207.03.02 Ambiente e Clima), ritenga di impartire a seguito delle evidenze emerse in sede di istruttoria.

2. Il Soggetto incaricato risponde dell'esattezza e dell'accuratezza dei rilievi.
3. Il Soggetto incaricato è tenuto a consegnare il P.F.I.T. in prima stesura ("bozza"), nel termine fissato nell'autorizzazione all'avvio dei lavori.

Art. 13 - Modifiche ed aggiornamento dei P.F.I.T.

1. I P.F.I.T., nel corso del periodo della loro vigenza, possono essere sottoposti a modifica e aggiornamento se ricorrono condizioni tali che determinano modifiche sostanziali nelle loro caratteristiche fondamentali.
2. La modifica e l'aggiornamento dei P.F.I.T. devono essere apportati ed approvati entro il termine della loro vigenza e, in tal caso, può essere anche proposto un nuovo periodo decennale di vigenza o prorogato quello in corso.
3. Le proposte di modifica e di aggiornamento di cui al precedente comma 1 seguiranno l'iter procedurale di approvazione dei P.F.I.T.
4. I P.F.I.T. possono essere sottoposti ad aggiornamento ogni tre anni al fine di adeguare il *Piano indicativo degli interventi gestionali, strutturali e infrastrutturali*, qualora intervengano variazioni di programmazione e per l'adeguamento degli stessi Piani alle previsioni del D.E.P.F.

Art. 14 - Situazioni particolari ed impreviste

1. In presenza di situazioni imprevedibili o esigenze non preventivabili che non costituiscono modifiche sostanziali del P.F.I.T. ma che comportano difficoltà applicative del *Piano indicativo degli interventi gestionali, strutturali e infrastrutturali*, gli Enti Delegati, nell'ambito dell'attuazione delle azioni e interventi di competenza, richiedono alla competente Struttura Regionale Centrale competente in ambito di materie forestali (U.O.S. 207.03.02 Ambiente e Clima) il parere vincolante in merito per le eventuali modifiche proposte.
2. In presenza di situazioni particolari ed impreviste che costituiscono modifiche sostanziali del P.F.I.T. gli stessi devono essere sottoposti a modifica e aggiornamento secondo quanto indicato nel precedente articolo 13.

Art. 15 - Norme transitorie e deroghe

- 1 Il P.F.I.T. scaduto rimane comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano ma, in ogni caso, non oltre dieci anni dal termine della sua vigenza.
- 2 La vigenza del piano indicativo degli interventi gestionali, strutturali e infrastrutturali, non termina con la vigenza del P.F.I.T. e si prolunga fino alla redazione del nuovo Piano. Tuttavia, eventuali modifiche o integrazioni al P.F.I.T. devono essere eseguite in conformità al disposto degli articoli 13 e 14 delle presenti Linee guida.
- 3 In deroga al Piano Forestale Generale della Regione Campania la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali competenza può proporre l'elaborazione di P.F.I.T. a carattere dimostrativo/sperimentale per aree omogenee diverse da quelle individuate.

Art. 16 - Specifiche per i rilievi e le descrizioni

1. *Punti di controllo silvo-pastorali nell'ambito dei P.F.I.T.* Al fine di supportare l'attribuzione del tipo forestale, colturale e della categoria/tipo pastorale, nell'ambito dei P.F.I.T. è richiesto il rilievo di punti di controllo a terra con le seguenti caratteristiche:
- a) la classificazione in Categorie prato-pascolive e/o forestali, derivante da elaborazione di immagini satellitari;
 - b) verifica in campo con percorrenza del territorio e rilievi puntuali al fine di verificare e integrare la fotointerpretazione attribuendo codici alle Categorie forestali/prato-pascolive (incluse le superfici per cui in bibliografia è noto il Tipo forestale/pastorale);
 - c) il numero totale dei rilievi da eseguire è così calcolato:
 - montagna, su base geomorfologica: un rilievo ogni 100 ettari di superficie silvo-pastorale lorda secondo Land Cover;
 - collina e pianura: un rilievo ogni 25 ettari di superficie silvo-pastorale lorda secondo Land Cover;
 - d) la disposizione dei punti di rilievo da eseguire in campo va così impostata:
 - montagna: rilievo in un punto posto al vertice di una griglia di 1000 m x 1000 m (con possibilità di spostamento del punto, quando necessario per intercettare superfici di interesse silvo-pastorale, di +/- 250 m). La griglia va posizionata con origine su coordinate UTM WGS84 33N arrotondate a 1000 m (es. E 339000; N 4928000);
 - pianura e collina: rilievo al vertice di una griglia di 500 m x 500 m (con possibilità di spostamento del punto, quando necessario per intercettare superfici di interesse silvo-pastorale, di +/- 250 m). La griglia va posizionata con origine su coordinate UTM WGS84 33N;
 - e) la localizzazione dei punti di rilievo andrà sottoposta al parere preventivo della U.O.S. 207.03.02 Ambiente e Clima;
 - f) il posizionamento definitivo in campo dei punti di rilievo può richiedere un'ulteriore rilocalizzazione rispetto a quello preliminare poiché i rilievi devono essere rappresentativi dei poligoni che li contengono in termini di composizione vegetazione, esposizione, pendenza, utilizzazione;
 - g) in ogni punto di rilievo occorre reperire le seguenti informazioni:
 - coordinate GPS;
 - tipo forestale e/o prato-pascolivo;
 - fotografie georiferite panoramiche del poligono (n. 4 rivolte secondo i punti cardinali);
 - h) per i punti d'interesse prato-pascolivo aggiungere le seguenti informazioni:
 - indicazione delle tre specie erbacee dominanti nel poligono con relativa % di copertura del suolo;
 - due fotografie georiferite della vegetazione nel punto rilievo in cui siano riconoscibili le specie e la loro %:
 - percentuale (%) copertura erbacea (100%, 80%, 50%), percentuale (%) eventuale tara (0%, 20%, 50%) e tipologia di tara (roccia, cespugli, arbusti/alberi) del poligono in cui ricade il rilievo;
 - i) per le superfici boscate aggiungere le seguenti informazioni:
 - tipo strutturale;
 - pascolabilità (boschi da pascolo) o meno.
 - j) per le superfici boscate con copertura erbacea permanente l'indagine deve prevedere:
 - perimetrazione cartografica preliminare dei boschi pascolabili (boschi da pascolo);
 - verifica in campo con percorrenza del territorio e rilievi puntuali entro i poligoni teoricamente pascolabili per verificare la presenza di copertura erbacea di interesse pascolare uguale o

superiore al 50% e la rispondenza ai criteri di pascolabilità in termini di tipo forestale e tipo strutturale (tenendo conto della presenza di rinnovazione forestale arborea e arbustiva).

Allegato A - Sintesi del piano indicativo degli interventi gestionali, strutturali e infrastrutturali

Area interessata (comunale – intercomunale)		Tipologia intervento	Priorità intervento	Obiettivo	Indicatore fisico	Intervento programmato nel (1)			Compatibilità ambientali richieste	Cronoprogramma (2)
Comune	Località					PFG	PGF	DEPF		

(1) riferimento che leghi gli interventi programmati dal P.F.I.T. ed i loro obiettivi alle rispettive azioni ed obiettivi previsti dal Piano Forestale Generale (P.F.G.), dai vigenti Piani di Gestione Forestale (P.G.F.) e dal Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (D.E.P.F.).

(2) cronoprogramma previsto per la realizzazione di ciascun intervento e di ciascuna annualità compresa nel P.F.I.T.

Allegato B - Scheda sintetica di controllo (checklist) per gli elaborati obbligatori

Relazione tecnica			
Descrizione		Presente	Non presente
Parte generale	introduzione		
	ubicazione, estensione territoriale, confini, inquadramento geografico, orografico ed idrografico		
	inquadramento geo-pedologico, climatico e fitoclimatico, della flora e della fauna		
	analisi socio-economica		
	inquadramento dell'ambiente naturale		
	aspetti faunistici e venatori		
	aree tutelate		
	alberi monumentali, boschi vetusti, boschi monumentali e boschi di interesse storico		
	popolamenti iscritti nel Registro regionale per la raccolta di materiale di base (boschi da seme)		
	rete ecologica		
	problemi fitosanitari ed emergenze		
	descrizione dei boschi		
	descrizione delle categorie forestali		
	descrizione delle aree d'interesse pastorale		
Parte speciale	vincoli		
	statistica e consistenza		
	ripartizione delle superfici silvo-pastorali		
	descrizione e individuazione dei complessi silvo-pastorali		
	individuazione degli indirizzi di gestione e delle priorità per la tutela, gestione e valorizzazione del territorio sottoposto a pianificazione		
	filiera foresta legno		
	misure generali di tutela e salvaguardia		
	protezione da disturbi naturali		

	analisi dei problemi e obiettivi		
	la specifica normativa d'uso contenuta nei piani paesaggistici e nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico		
	piano indicativo degli interventi gestionali		
Allegati	P.F.I.T. ex novo: dichiarazione di conformità del Soggetto incaricato		
	P.F.I.T. in revisione: dichiarazione di conformità del Soggetto incaricato		
	parere dell'Autorità di Bacino competente		
	<i>nulla osta</i> dell'Ente gestore dell'Area Protetta		
	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)		
	parere di Valutazione d'Incidenza (VIncA)		
	parere del Soprintendente all'archeologia, belle arti e paesaggio		
	altri pareri e/o autorizzazioni		
	riepilogo delle superfici oggetto di pianificazione		
	dichiarazione di asseverazione del Soggetto incaricato .		
Piano degli interventi gestionali, interventi strutturali e infrastrutturali			
Cartografia	carta di destinazione d'uso del suolo		
	carta dei vincoli		
	carta delle proprietà forestali e silvo-pastorali		
	carta degli usi civici		
	carta delle aree boschive culturalmente omogenee		
	carta degli interventi strutturali e infrastrutturali		
	carta ricognitiva degli eventuali boschi vetusti e monumentali, dei boschi da seme nonché alberi monumentali		
	carta dei boschi di protezione diretta		
Sintesi del piano indicativo degli interventi strutturali e infrastrutturali - Allegato B			

Glossario dei termini tecnici e acronimi

- **D.E.P.F.:** Documento Esecutivo di Programmazione Forestale;
- **P.G.F.:** Piano di Gestione Forestale;
- **P.F.G.:** Piano Forestale Generale;
- **P.F.I.T.:** Piano Forestale di Indirizzo Territoriale;
- **P.F.I.T. ex novo:** Piani di primo impianto ovvero redatti per la prima volta per l'area omogenea considerata;
- **P.F.I.T. in revisione:** si intende la redazione di un P.F.I.T. eseguita dopo il termine della vigenza del Piano di primo impianto;
- **P.F.I.T. a carattere dimostrativo/sperimentale:** Piani redatti nei comprensori omogenei individuati dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in deroga al Piano Forestale Generale.
- **Soggetto affidatario:** Soggetto competente all'affidamento dell'incarico di redazione dei P.F.I.T. è la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- **Soggetto incaricato:** Soggetto affidatario della redazione dei P.F.I.T. di comprovata competenza e professionalità, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.
- **Complessi silvo-pastorali, beni silvo-pastorali e superfici silvo-pastorali:** sono sinonimi e costituiscono le superfici di cui a all'articolo 14 e agli articoli 18, 19 e 126.
- **Struttura Regionale Centrale competente in ambito di materie forestali:** Unità Operativa Semplice (U.O.S. 207.03.02) Ambiente e Clima – Settore Ambiente, Sviluppo locale, Sistema della Conoscenza e Difesa delle Colture (207.03.00) - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (207.00.00).
- **Bozza:** P.F.I.T. in fase di stesura, che può essere corretto, modificato o interrotto prima di essere finalizzato.
- **Minuta:** stesura preparatoria del PFIT, che una volta completata e approvata, diventerà il testo definitivo. Può essere considerata l'equivalente della "*bozza definitiva*".